

a) le strutture già accreditate comunicano l'avvenuto adeguamento alla Regione, che lo segnala al comune;

b) i servizi già accreditati comunicano l'avvenuto adeguamento al comune.

3. L'accreditamento delle strutture ha validità cinque anni decorrenti dalla data della comunicazione di cui al comma 2.

4. Entro un anno dalla comunicazione di cui al comma 2, e successivamente con periodicità annuale, a pena di decadenza, per il controllo di cui al comma 5:

a) le strutture già accreditate effettuano la verifica dell'attività svolta e dei risultati raggiunti e la relativa documentazione è trasmessa entro i medesimi termini alla Giunta regionale;

b) i servizi già accreditati effettuano la verifica dell'attività svolta e dei risultati raggiunti e la relativa documentazione è trasmessa entro i medesimi termini al comune.

5. Entro un anno dalla trasmissione della documentazione di cui al comma 4, e successivamente ogni anno:

a) la Giunta regionale, avvalendosi del Gruppo tecnico regionale di valutazione, controlla il mantenimento dei requisiti e la conformità agli indicatori delle strutture già accreditate, individuate con metodo a campione, secondo i criteri definiti nel regolamento di cui all'articolo 11;

b) il comune, acquisito il parere dell'azienda unità sanitaria locale di riferimento nel caso di interventi di natura socio-sanitaria, controlla il mantenimento dei requisiti e la conformità agli indicatori dei servizi già accreditati.

6. Agli esiti del controllo di cui al comma 5 si applica la procedura disciplinata rispettivamente:

- a) dall'articolo 6, commi 2 e 3, per le strutture;
b) dall'articolo 9, comma 3, per i servizi.”.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

ROSSI

Firenze, 3 gennaio 2020

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 18.12.2019.

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

**Proposta di legge della Giunta regionale 22 luglio 2019, n. 1
divenuta**

Proposta di legge del Consiglio regionale 26 luglio 2019, n. 393

Proponenti:

Presidente Enrico Rossi

Assessore Stefania Saccardi

Assegnata alla 3^a Commissione consiliare

Messaggio della Commissione in data 13 dicembre 2019

Approvata in data 18 dicembre 2019

Divenuta legge regionale 65/2019 (atti del Consiglio)

AVVERTENZA

Si pubblica di seguito, mediante collegamento informatico alla Raccolta normativa della Regione Toscana, il testo della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 82, così come risulta modificato dalla legge regionale sopra riportata.

Il testo coordinato è stato redatto a cura degli uffici del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 “Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti”), al solo fine di facilitare la lettura. Il testo non è ufficiale. Solo la versione del Bollettino Ufficiale ha valore legale. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne sono specificate le fonti.

Legge regionale 28 dicembre 2009, n. 82

LEGGE REGIONALE 3 gennaio 2020, n. 2

**Disposizioni sul circuito automobilistico e motociclistico situato nel Comune di Scarperia e San Piero.
Modifiche alla l.r. 48/1994 e alla l.r. 89/1998.**

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga

la seguente legge:

SOMMARIO

Preambolo

CAPO I

Disciplina del circuito
automobilistico e motociclistico situato
nel comune di Scarperia e San Piero.

Modifiche alla legge regionale 27 giugno 1994, n. 48
(Norme in materia di circolazione fuori strada
dei veicoli a motore)

Art. 1 - Finalità. Modifiche all'articolo 1 della l.r. 48/1994

Art. 2. - Deroghe. Modifiche all'articolo 3 della l.r. 48/1994

Art. 3 - Disciplina del circuito automobilistico e motociclistico situato nel comune di Scarperia e San Piero. Inserimento dell'articolo 8 bis nella l.r. 48/1994

CAPO II

Modalità operative per i controlli in materia di inquinamento acustico e disposizioni per l'attuazione del piano aziendale di risanamento acustico.

Modifiche alla legge regionale 1 dicembre 1998, n. 89 (Norme in materia di inquinamento acustico)

Art. 4 - Integrazione del contenuto del regolamento regionale di attuazione in materia di inquinamento acustico. Modifiche all'articolo 2 della l.r. 89/1998

Art. 5 - Disposizioni per l'adeguamento del regolamento di attuazione previsto dall'articolo 2 della l.r. 89/1998

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera n), dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro);

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2001, n. 304 (Regolamento recante disciplina delle emissioni sonore prodotte nello svolgimento delle attività motoristiche, a norma dell'articolo 11 della L. 26 ottobre 1995, n. 447);

Vista la legge regionale 27 giugno 1994, n. 48 (Norme in materia di circolazione fuori strada dei veicoli a motore);

Vista la legge regionale 1 dicembre 1998, n. 89 (Norme in materia di inquinamento acustico);

Considerato quanto segue:

1. Occorre disciplinare la circolazione dei veicoli a motore nei circuiti, quali gli autodromi e le piste motoristiche dedicati alla pratica dell'automobilismo e del

motociclismo, riconoscendo la pratica dello sport come momento di crescita individuale e di aggregazione sociale, al fine di garantire la fruibilità di tali strutture in un ambito sicuro e controllato, nel rispetto del diritto alla salute della cittadinanza;

2. È necessario riconoscere l'importanza strategica regionale e internazionale dell'autodromo situato nel Comune di Scarperia e San Piero, che rappresenta il circuito automobilistico e motociclistico più importante della Regione, per lo svolgimento di attività agonistiche, sportive, test tecnici e attività ricreative;

3. Nel rispetto della normativa statale di riferimento, occorre disciplinare le modalità di svolgimento delle attività svolte nel circuito automobilistico e motociclistico;

4. Occorre prevedere alcune modifiche del regolamento regionale di attuazione dell'articolo 2 della l.r. 89/1998, per disciplinare le modalità operative per l'effettuazione dei controlli in materia di inquinamento acustico, ivi compresi i termini di riferimento per la valutazione dei valori di attenzione di lungo termine;

5. È opportuno, inoltre, eseguire un intervento modificativo in merito alla circolazione fuori strada dei veicoli a motore, con particolare riferimento a quanto disposto dall'articolo 3 della l.r. 48/1994;

Approva la presente legge;

CAPO I

Disciplina del circuito automobilistico e motociclistico situato nel Comune di Scarperia e San Piero. Modifiche alla legge regionale 27 giugno 1994, n. 48 (Norme in materia di circolazione fuori strada dei veicoli a motore)

Art. 1

Finalità.

Modifiche all'articolo 1 della l.r. 48/1994

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 27 giugno 1994, n. 48 (Norme in materia di circolazione fuori strada dei veicoli a motore), è aggiunto il seguente:

“1 bis. La Regione con la presente legge, riconoscendo la pratica dello sport come momento di crescita individuale e di aggregazione sociale, detta altresì la disciplina per la circolazione dei veicoli a motore nei circuiti quali gli autodromi e le piste motoristiche dedicate alla pratica dell'automobilismo e del motociclismo, anche al fine di garantire la fruibilità di tali strutture in un ambito sicuro e controllato.”.

Art. 2.

Deroghe.

Modifiche all'articolo 3 della l.r. 48/1994

1. Alla fine del primo periodo della lettera d) del

comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 48/1994, dopo le parole: "e di trasporto merci", sono aggiunte le seguenti: "e, nonché di attività turistico-ricreative insistenti su concessioni demaniali marittime nel caso in cui la circolazione di tali mezzi nei sentieri a fondo naturale compresi nelle aree di cui all'articolo 2 rappresenti l'unica modalità per accedere ai luoghi della medesima attività."

Art. 3

Disciplina del circuito automobilistico e motociclistico situato nel Comune di Scarperia e San Piero.

Inserimento dell'articolo 8 bis nella l.r. 48/1994

1. Dopo l'articolo 8 della l.r. 48/1994, è inserito il seguente:

"Art. 8 bis.

Disciplina del circuito automobilistico e motociclistico situato nel Comune di Scarperia e San Piero

1. La Regione riconosce l'importanza strategica regionale e internazionale dell'autodromo situato nel Comune di Scarperia e San Piero quale circuito automobilistico e motociclistico per lo svolgimento di attività agonistiche, sportive, test tecnici ed attività ricreative.

2. Nel rispetto della normativa statale in tema di sicurezza e di tutela dall'inquinamento acustico, il Comune di Scarperia e San Piero e il soggetto gestore dell'autodromo, mediante convenzione, concordano le misure finalizzate ad implementare la sicurezza degli impianti, a garantire le cautele tecniche necessarie al rispetto delle limitazioni imposte dalla normativa nazionale e regionale vigente, nonché a implementare il sistema di monitoraggio acustico.

3. Le eventuali deroghe ai limiti di emissioni sonore concesse dal comune territorialmente competente ai sensi dell'articolo 3, comma 7, secondo periodo, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2001, n. 304 (Regolamento recante disciplina delle emissioni sonore prodotte nello svolgimento delle attività motoristiche, a norma dell'articolo 11 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447), hanno durata quinquennale e non possono essere previste per più di duecentottanta giorni annui di attività continuativa.

4. Le deroghe di cui al comma 3, non prevedono l'esercizio di attività motoristica nelle fasce orarie comprese tra le ore ventidue e le ore sette."

CAPO II

Modalità operative per i controlli in materia di inquinamento acustico e disposizioni per l'attuazione del piano aziendale di risanamento acustico.

Modifiche alla legge regionale 1 dicembre 1998, n. 89 (Norme in materia di inquinamento acustico)

Art. 4

Integrazione del contenuto del regolamento regionale di attuazione in materia di inquinamento acustico.

Modifiche all'articolo 2 della l.r. 89/1998

1. Dopo la lettera h) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 89 (Norme in materia di inquinamento acustico), sono aggiunte le seguenti:

"h bis) nel rispetto della normativa statale di riferimento, le modalità operative per l'effettuazione dei controlli di cui agli articoli 14 e 15;

h ter) specifici criteri tecnici relativi alle aree in cui sono presenti autodromi, ai fini della redazione dei piani comunali di classificazione acustica."

Art. 5

Disposizioni per l'adeguamento del regolamento di attuazione previsto dall'articolo 2 della l.r. 89/1998

1. Le modifiche al regolamento di attuazione previsto dall'articolo 2 della legge regionale 1° dicembre 1998, n.89 (Norme in materia di inquinamento acustico), conseguenti alle modifiche previste dall'articolo 3, sono effettuate entro centotrenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

ROSSI

Firenze, 3 gennaio 2020

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 18.12.2019.

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge della Giunta regionale 16 settembre 2019, n. 29

divenuta

Proposta di legge del Consiglio regionale 25 settembre 2019, n. 404

Proponenti:

Presidente Enrico Rossi

Assessore Federica Fratoni

Assegnata alla 4^ Commissione consiliare

Messaggio della Commissione in data 11 dicembre 2019

Approvata in data 18 dicembre 2019

Divenuta legge regionale 66 /2019 (atti del Consiglio)

AVVERTENZA

Si pubblica di seguito, mediante collegamento informativo alla Raccolta normativa della Regione Toscana, il testo della legge regionale 27 giugno 1994, n. 48 e della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 89, così come risultano modificate dalla legge regionale sopra riportata.

Il testo coordinato è stato redatto a cura degli uffici del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 "Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti"), al solo fine di facilitare la lettura. Il testo non è ufficiale. Solo la versione del Bollettino Ufficiale ha valore legale. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne sono specificate le fonti.

Legge regionale 27 giugno 1994, n. 48

Legge regionale 1 dicembre 1998, n. 89

SEZIONE II**CONSIGLIO REGIONALE****- Ordini del giorno**

ORDINE DEL GIORNO 18 dicembre 2019, n. 886

Ordine del giorno approvato nella seduta del Consiglio regionale del 18 dicembre 2019 collegato alla legge regionale 23 dicembre 2019, n. 80 (Legge di stabilità per l'anno 2020).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Vista la legge regionale 23 dicembre 2019, n. 80 (Legge di stabilità per l'anno 2020);

Tenuto conto che il progetto "Vita indipendente" è stato un progetto che ha qualificato la Regione nella sua finalità di assicurare l'autonomia e l'autodeterminazione delle persone con gravi disabilità attraverso un'assistenza personalizzata;

Considerato, infatti, che con la deliberazione della Giunta regionale 29 dicembre 2015, n. 1329 (Atto di indirizzo per la predisposizione dei progetti di Vita Indipendente. Revoca Delibere n. 146 del 27 febbraio 2012 e n. 68 del 4 febbraio 2013. Assegnazione risorse annualità 2016), la Regione ha voluto sistematizzare, essendo definitivamente conclusa la fase di passaggio dalla sperimentazione alla messa a regime del servizio, il progetto "Vita indipendente" ai fini di garantire:

- l'estensione dello stesso nell'ottica di una maggiore equità attraverso una semplificazione e un'appropriata gestione delle progettualità a livello territoriale;

- la riduzione della variabilità nella valutazione dei progetti;

- la determinazione del contributo da assegnare, nonché l'ampliamento della platea dei beneficiari con la copertura di un maggior numero di contributi da assegnare.

Tenuto altresì conto della necessità di assicurare a tutte le persone in lista di attesa di poter usufruire del contributo e dei servizi previsti, viste le criticità più volte denunciate dalle associazioni interessate ai progetti di Vita indipendente secondo le quali "molte persone disabili risultano ancora in lista d'attesa per ricevere il contributo vita indipendente pur avendone diritto e nonostante quanto previsto dall'atto d'indirizzo regionale.";

Ritenuto indispensabile che per il progetto "Vita indipendente" siano previste adeguate risorse economiche anche alla luce delle liste di attesa ancora esistenti;

Tenuto conto che tale impegno è legato alla necessità che il servizio sanitario regionale assicuri la continuità dei progetti di "Vita indipendente", così come previsto dalla programmazione regionale e dallo stesso programma di Governo, estendendone la platea;

IMPEGNA**LA GIUNTA REGIONALE**

così come da programmazione regionale e da contenuto del proprio Atto di indirizzo, a implementare il fondo sul progetto "Vita indipendente", prevedendo un adeguamento degli importi erogati alle necessità degli utenti disabili gravi ed estendendo la platea degli stessi eliminando le liste di attesa.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima legge l.r. 23/2007.

La Presidente
Lucia de Robertis

ORDINE DEL GIORNO 18 dicembre 2019, n. 893

Ordine del giorno approvato nella seduta del Consiglio regionale del 18 dicembre collegato alla legge regionale 30 dicembre 2019, n. 82 (Partecipazione della Regione Toscana alle politiche dell'Unione europea. Modifiche alla l.r. 26/2009).